



Università di Foggia

Economia



CONVENZIONE

TRA

L'Università Degli Studi Di Foggia - Dipartimento di Economia (di seguito indicato come DE), C.F. 94045260711, P. IVA 03016180717, con sede legale in Foggia, CAP 71121, Via A. Gramsci n.89/91, PEC: protocollo@cert.unifg.it, rappresentato dal Direttore pro tempore, Prof. Pasquale di Biase

E

il Liceo Bonghi – Rosmini di Lucera (FG) rappresentato dal Prof. Matteo Capra, Dirigente Scolastico, nato a Motta Montecorvino (FG) il 02/11/1961 e domiciliato per la carica presso l'Istituto;

di seguito indicati congiuntamente come "Parti" o singolarmente come "Parte";

VISTO

l'articolo 4 dello Statuto dell'Università di Foggia, ai sensi del quale l'Ateneo, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, può stabilire rapporti con enti pubblici e privati italiani attraverso contratti e convenzioni per ogni forma di cooperazione didattica e scientifica e comunque per lo svolgimento di attività di comune interesse;

PREMESSO CHE

- il Liceo Bonghi – Rosmini di Lucera è da anni impegnato a migliorare significativamente il livello di preparazione dei suoi studenti in modo particolare nelle discipline scientifiche;
- il Liceo Bonghi – Rosmini di Lucera, al fine di incentivare le eccellenze tra i suoi studenti, ha accolto la proposta da parte del DE di avviare le attività relative al corso di alta formazione matematica, denominato Liceo Matematico (in seguito Liceo);
- il DE e il Liceo Bonghi – Rosmini di Lucera dispongono di risorse umane e strumentali cui attingere;
- è interesse reciproco del DE e del Liceo Bonghi – Rosmini di Lucera far crescere interesse e attenzione per la frequenza di corsi universitari ad indirizzo tecnico e scientifico;
- il DE, con delibera del Consiglio di Dipartimento 1485/2025, seduta del 22 ottobre, punto 20, ha approvato la convenzione relativa al progetto Liceo Matematico presso il Liceo Bonghi – Rosmini di Lucera, nominando quale docente referente del progetto per il DE il prof. Luca Grilli;

**TUTTO CIO' PREMESSO,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

Articolo 1 – Premesse

Le premesse alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

Articolo 2 – Oggetto

La presente convenzione ha per oggetto la realizzazione del progetto “Liceo Matematico” presso il Liceo Bonghi – Rosmini, con attività formative pomeridiane quinquennali rivolte agli studenti delle classi del Liceo, da svolgersi secondo i contenuti, il calendario e la ripartizione delle ore indicati nell'accordo, con il coinvolgimento congiunto di docenti universitari e scolastici.

Il monte ore totale relativo all'anno scolastico 2025-2026 è di seguito indicato:

- 36 ore per alunni del secondo anno del liceo scientifico;
- 36 ore per alunni del terzo anno del liceo scientifico.

Il riparto delle ore che coinvolge i docenti del Dipartimento DE è così strutturato:

Riparto ore DE	1 anno	2 anno	3 anno	4 anno	5 anno
<i>Matematica e Intelligenza Artificiale</i>	~	6	6	~	~
<i>Matematica e Economia</i>	○	6	6	~	~
<i>Matematica e Finanza</i>	~	6	6	~	~
<i>Matematica e Decisioni</i>	~	6	6	~	~
Totale	~	24	24	~	~

Le rimanenti 12 ore del monte ore totale per ogni classe verranno svolte da insegnanti interni del Liceo bonghi-Rosmini.

A fronte degli impegni assunti dalle parti per la realizzazione delle attività in premessa indicate, il Liceo, si impegna a corrispondere al DE il compenso omnicomprensivo per ogni corso effettivamente attivato e realizzato secondo la tabella:

Riparto ore	2 anno	3 anno
<i>Totale ore</i>	24	24
<i>Impegno economico</i>	€ 1.920,00	€ 1.920,00

Articolo 3 – Obblighi/impegni delle Parti

Il Dipartimento si impegna a:

- consentire l'uso della denominazione “Liceo Matematico” e del relativo logo;

- validare le attività svolte e fornire la documentazione necessaria per il pagamento dei docenti;
- mettere a disposizione eventuali spazi universitari compatibilmente con la didattica ordinaria;
- riconoscere crediti universitari secondo le indicazioni interne;
- fornire supporto per la progettazione, il monitoraggio e la valutazione delle attività;
- nominare un responsabile di progetto e un esperto in analisi/statistica.

L'Istituto si impegna a:

- collaborare con il DE per l'elaborazione del programma annuale degli interventi formativi a favore degli studenti;
- nominare un referente del progetto che avrà il compito di interfacciarsi con il responsabile scientifico del progetto per porre in essere un costante monitoraggio delle attività organizzative durante l'intero arco di vita del progetto e assicurare l'esito ottimale dello stesso;
- fornire tutto il materiale didattico di supporto;
- sostenere gli oneri di pubblicità e del sito web;
- fornire i locali per la realizzazione del corso;
- fornire il personale di servizio;
- collaborare con il DE per la raccolta delle informazioni e dei dati necessari al monitoraggio delle attività (somministrazione ad alunni e docenti di questionari predisposti dagli esperti del DE).

Articolo 4 – Referenti

Il DE indica quale referente della presente convenzione il Prof. Luca Grilli, luca.grilli@unifg.it; il "liceo Bonghi-Rosmini" indica quale referente della presente convenzione la prof.ssa Imperillo Rosalia, imperil@libero.it e la prof.ssa Labbate Lucia, lucia.labbate8@gmail.com.

che congiuntamente redigono un rapporto finale di attività con valutazione dei risultati conseguiti tramite la sottoscrizione degli accordi attuativi e una relazione programmatica di attività futura, da sottoporre per valutazione ai rispettivi organi competenti ai fini dell'eventuale rinnovo o proroga dell'atto.

Articolo 5 – Titolarità e uso dei risultati di studio o ricerca

Fermo restando che ciascuna delle parti è titolare esclusiva dei risultati conseguiti autonomamente e con mezzi propri, ancorché nell'ambito delle ricerche oggetto della collaborazione di cui alla presente convenzione, nell'ipotesi in cui lo svolgimento congiunto di ricerche porti a risultati suscettibili di protezione ai sensi delle leggi sulla proprietà industriale /intellettuale, il regime dei risultati sarà quello della comproprietà secondo le quote di compartecipazione scientifica ed economico-finanziaria, fatti salvi i diritti morali di chi abbia svolto l'attività di ricerca.

Le parti riconoscono l'uso reciproco per fini istituzionali e di ricerca dei risultati conseguiti congiuntamente.

Le modalità di gestione della contitolarità verranno fissate nell'ambito di accordi successivi in coerenza con le disposizioni del codice civile sulle comunioni patrimoniali.

Fermo restando quanto verrà definito negli accordi di contitolarità tra le parti, in caso di opportunità di valorizzazione e trasferimento della proprietà intellettuale ciascuna parte informerà l'altra tempestivamente per accordarsi per la migliore definizione negoziale.

Resta inteso che se una parte non intende chiedere a proprio nome la protezione dei risultati, l'altra parte potrà procedere autonomamente alla domanda di brevetto/registrazione, subentrando in toto ad un eventuale sfruttamento industriale.

In ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività congiunte di ricerca e formazione dovrà essere menzionato l'intervento dell'Università e del Liceo Bonghi – Rosmini quali patrocinanti delle attività in collaborazione.

Nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi delle parti omogenei ed oggettivamente non distinguibili, nel caso eventuale di pubblicazioni, le parti si impegnano ad effettuare congiuntamente le pubblicazioni medesime e in tal caso le pubblicazioni dovranno riportare il nominativo degli/delle autori/autrici e/o inventori/inventrici.

Nell'ipotesi invece di risultati realizzati e costituiti da contributi delle parti autonomi e separabili, ancorché organizzabili in forma unitaria, ogni parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo espressamente l'eventuale contributo dell'altra parte.

Se tali pubblicazioni contengono dati e informazioni resi noti da una parte all'altra confidenzialmente, la parte ricevente l'informazione confidenziale dovrà chiedere preventiva autorizzazione scritta all'altra.

Qualora i risultati fossero suscettibili di tutela nell'ambito della proprietà industriale/Intellettuale, le eventuali pubblicazioni dovranno essere ritardate per il tempo necessario alla registrazione dei titoli.

Articolo 6 – Obblighi di riservatezza

Le parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione della presente convenzione e conseguentemente si impegnano a:

- a) non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra parte;
- b) non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra parte per fini diversi da quanto previsto dalla presente convenzione.

Le parti s'impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali,

la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.

Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione. In ogni caso, le informazioni confidenziali non potranno essere divulgate a terzi senza il preventivo consenso scritto della parte che le ha rivelate.

Le parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili a persone esperte ed a chi operi nel settore, o lo diventino successivamente per scelta della persona che

ne sia titolare, senza che la parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato la presente convenzione.

Articolo 7 – Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali, forniti dai soggetti interessati in relazione alle attività previste dalla presente convenzione, avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 del 27 aprile 2016 (General Data Protection Regulation, di seguito GDPR).

Le Parti, anche nella fase di attuazione della presente convenzione, sono tenute a mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al GDPR, verificando ed aggiornando periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi degli artt. 24 e 25; sono inoltre soggette a tutti gli obblighi propri dei titolari del trattamento, in particolare quello del rilascio agli interessati di apposite informazioni ai sensi degli artt. 13 e 14. Devono altresì garantire l'esercizio dei diritti da parte dell'interessato, ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR.

Il titolare del trattamento dei dati è il Magnifico Rettore protocollo@cert.unifg.it

La violazione del Codice di comportamento o l'inosservanza delle misure di prevenzione di cui sopra comporterà la risoluzione di diritto del rapporto di collaborazione oggetto della presente convenzione, fermo restando, in ogni caso, il diritto al risarcimento del danno alla Parte lesa.

Articolo 8 – Durata della convenzione e procedure di proroga e di rinnovo

La presente convenzione ha durata di 3 anni, a decorrere dalla data di perfezionamento della stessa, con possibilità di:

- proroga per ulteriori periodi di pari durata, sulla base di un accordo scritto (scambio di pec), che si affiancherà al testo originario immodificato della convenzione già sottoscritta, approvato dai rispettivi organi competenti e conseguente all'intervenuta positiva valutazione dei medesimi organi deliberanti in merito al rapporto finale di attività con valutazione dei risultati conseguiti e alla relazione programmatica di attività futura, di cui al precedente articolo 4.

Il mancato invio, entro 60 gg dalla scadenza dell'atto originario, di comunicazione scritta di accettazione della proroga, costituirà giusta causa di recesso per la controparte;

- rinnovo per ulteriori periodi di pari durata, sulla base della sottoscrizione di una nuova versione corretta e modificata della convenzione originaria, approvata dai rispettivi organi competenti e conseguente all'intervenuta positiva valutazione dei medesimi organi deliberanti in merito al rapporto finale di attività con valutazione dei risultati conseguiti e alla relazione programmatica di attività futura, di cui al precedente articolo ...(Referenti).

Articolo 9 - Recesso o scioglimento

Le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare a mezzo Posta elettronica certificata (PEC)

Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita.

In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le parti concordano fin d'ora, comunque, di

portare a conclusione le attività in corso.

Articolo 10 – Controversie

Le parti concordano di definire in via amichevole qualsiasi controversia dovesse insorgere dall'interpretazione e dall'applicazione della presente convenzione.

Le parti convengono che, non perfezionata tale amichevole composizione, ogni controversia in materia di diritti ed obblighi, interpretazione e applicazione della convenzione medesima sarà rimessa alla competenza dell'autorità giudiziaria e che sarà competente in via esclusiva il Foro di Foggia ferma restando la giurisdizione esclusiva del Tribunale amministrativo regionale competente ai sensi dell'articolo 133, lettera a) numero 2) del decreto legislativo 8 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo).

Articolo 11 – Sottoscrizione, registrazione e imposta di bollo

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.5 primo comma D.P.R.131 del 26/4/1986 ed art.4, tariffa Parte seconda allegata al medesimo decreto.

Tutte le relative spese,

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art.15 co 2-bis della legge 7 agosto 1990, n.241.

L'imposta di bollo in questi casi è assolta ai sensi del Decreto del Ministero per l'Economia e le Finanze del 17/06/2014, le relative spese graveranno sui fondi del Prof. Luca Grilli.

Letto, confermato e sottoscritto.

Università di Foggia

Direttore del Dipartimento di Economia

Prof. Pasquale Di Biase

firmato digitalmente

Liceo Bonghi – Rosmini

Dirigente Scolastico

Prof. Matteo Capra

firmato digitalmente